

**La Consulta dichiara inammissibile – tracciando nuovi confini nei rapporti con le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo – la questione di legittimità costituzionale in tema di pubblicità dell’udienza nel procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione**

*di Mario Arienti*

Nota a CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 18 luglio 2013, n. 214

GALLO *Presidente* – FRIGO *Relatore*

**Il Commento**

Con la sentenza n. 214 del 18 luglio 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 315 comma 3 c.p.p. in relazione all’articolo 646 comma 1 c.p.p., in riferimento agli articoli 111 comma 1 e 117 comma 1 Cost., sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ordinanza n. 41694/2012<sup>1</sup>.

La suddetta ordinanza costituiva il punto di arrivo di una serie di provvedimenti, anche di rango europeo, emanati nell’arco del 2012, incentrati sul tema della pubblicità dell’udienza nel procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione. La vicenda può essere brevemente riassunta<sup>2</sup>: il giudizio prende le mosse da un procedimento ai sensi dell’art. 315 c.p.p., giunto fino in Cassazione poiché il già condannato aveva contestato l’addebito della “colpa grave”, previsto dall’art. 643 comma 1 c.p.p., attribuitogli nei gradi precedenti. Ad avviso dei giudici di merito, infatti, il ricorrente non avrebbe avuto diritto alla riparazione per aver egli stesso indotto all’errore l’autorità giudiziaria con il proprio comportamento ambiguo. Nelle more del giudizio, interveniva la pronuncia della Corte europea dei diritti

---

<sup>1</sup> Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, N.I., in *D&G - Diritto e Giustizia*, 26 ottobre 2012, con nota di F. SICCARDI.

<sup>2</sup> Sia consentito rinviare, per gli opportuni approfondimenti, a M. ARIENTI, *Giurisprudenza europea e prospettive nazionali in tema di udienza “a porte chiuse” nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (e dell’errore giudiziario)*, in *questa rivista*, 5 luglio 2013. V. altresì G. ROMEO, *Alla Corte costituzionale la questione della mancanza di pubblicità nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 28 ottobre 2013.

dell'Uomo nel caso Lorenzetti c. Italia<sup>3</sup>, la quale riscontrava un *deficit* sistematico nell'ordinamento italiano, sotto il profilo dell'art. 6 Conv. eur. dir. uomo, poiché la normativa nazionale non prevede la possibilità per il condannato di vedere deciso il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario in pubblica udienza. Infatti, il procedimento in questione è trattato in camera di consiglio e, dunque, senza la presenza del pubblico, ai sensi dell'art. 127 comma 6 c.p.p.: dunque, ad avviso dei giudici di Strasburgo, la carenza del sistema risiede nel fatto che non sia in alcun modo possibile disporre l'udienza in forma pubblica, nemmeno a fronte di un'esplicita richiesta del condannato.

Sulla base di tali argomentazioni, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite della decisione dalla Sez. III, che aveva ravvisato la possibilità dell'insorgere di un contrasto sul punto, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 c.p.p., in relazione all'art. 643 c.p.p., in riferimento agli articoli 111 comma 1 e 117 comma 1 Cost.

Adempiendo agli obblighi di motivazione propri del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, le Sezioni Unite hanno ampiamente argomentato riguardo alla rilevanza della questione. In particolare, il Supremo collegio ha sostenuto che la questione sarebbe rilevante, nonostante il ricorrente non abbia mai formulato alcuna istanza a riguardo nel corso del procedimento<sup>4</sup>, poiché volta a rimuovere gli effetti di una norma processuale che contamina l'equità processuale, così come inquadrata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il vero fulcro dell'ordinanza, infatti, risiede nell'affermazione, da parte delle Sezioni Unite, secondo cui non sarebbe ammissibile ammettere il permanere di una situazione di lesione dei diritti fondamentali (nella specie, processuali) degli individui, essendo preciso dovere dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 46 Conv. eur. dir. uomo, conformarsi alle sentenze delle Corte di Strasburgo e rimuovere le cause

---

<sup>3</sup> C. eur. dir. uomo, sent. 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3132, con nota di M. LO GIUDICE.

<sup>4</sup> Si ricorda che la vicenda del sig. N.I., nella sola parte relativa al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, era stata caratterizzata da due giudizi di merito, ciascuno composto da due gradi, e da una precedente pronuncia della Cassazione, la quale aveva annullato con rinvio il provvedimento della Corte d'appello che negava il risarcimento all'interessato.

della criticità. Tale vincolo convenzionale, sempre ad avviso delle Sezioni Unite, andrebbe rispettato anche attraverso l'azione dei singoli giudici, i quali, qualora la Corte europea abbia già riscontrato un *deficit* strutturale del sistema processuale interno, avrebbero il potere/dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. (utilizzando il parametro convenzionale quale "norma interposta") e dell'art. 111 Cost.<sup>5</sup>.

Più precisamente, nell'ordinanza viene affermato che le pronunce della Corte europea che – come nel caso Lorenzetti – censurano non già un concreto "difetto" dello specifico processo, ma una carenza strutturale del quadro normativo interno, sarebbe dotata di «una efficacia espansiva 'esterna' rispetto al caso giudicato, riverberandosi quale canone di legittimità di ogni processo in corso di trattazione che risultasse attinto da quel difetto di tipo 'strutturale'».

Dunque, la specifica caratteristica della rilevanza della questione di legittimità assumerebbe una prospettiva del tutto diversa, poiché non si limiterebbe ad incidere sul caso di specie esaminato, per il quale potrebbero essere intervenute preclusioni di carattere processuale, ma si allargherebbe, di fatto, alla tutela di un diritto che trascende l'interesse del singolo. Infatti, il presupposto di una simile questione di legittimità è il previo riconoscimento della cronica e sistematica lesione del diritto fondamentale in oggetto da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Attraverso tale sindacato, si otterrebbe una riparazione del *vulnus* – non solo convenzionale, ma anche costituzionale – direttamente nell'ordinamento italiano, senza necessità per l'interessato di instaurare un ulteriore giudizio presso la Corte europea.

---

<sup>5</sup> Tale pratica, ad avviso di alcuni, costituirebbe una sorta di "sindacato diffuso attenuato": non si arriverebbe a concedere ai giudici semplici il potere di disapplicare direttamente la norma interna in contrasto con la disposizione pattizia (unitamente alle integrazioni contenute nella relativa giurisprudenza europea), ma si cercherebbe di risolvere un *deficit* legislativo attraverso la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale. In tal modo, si lascerebbe, di fatto, alla Corte costituzionale l'onere di integrare e/o modificare il dettato normativo, rendendolo conforme agli *standard* convenzionali già fissati in precedenti pronunce della Corte di Strasburgo. Sul punto, v. C. MUSIO, *Di nuovo alla Corte costituzionale il compito di tracciare il confine tra tutela dei diritti fondamentali e limite del giudicato nazionale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 4005; v. altresì, già G. UBERTIS, *Diritti umani e mito del giudicato*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 luglio 2012, p. 6; anche in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, n. 3, p. 875 ss.

Si giungerebbe, in tal modo, al duplice risultato di tagliare i tempi del contenzioso, evitando i tempi lunghi di un nuovo ricorso a Strasburgo, e di ottenere, attraverso l'intervento della Corte costituzionale, una modifica della norma valida *erga omnes* e retroattiva. La stessa Consulta ha avuto modo di avallare parzialmente questo *modus operandi* con la nota sentenza 113 del 2011, la quale ha costituito un vero e proprio intervento di *law making*, anticipando il legislatore (pur lasciandone espressamente impregiudicate le prerogative) nell'introduzione di una nuova ipotesi di revisione, allo scopo di garantire la tutela dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione europea<sup>6</sup>.

Pertanto, concludono le Sezioni Unite, nel caso di specie il riconoscimento a livello europeo sarebbe dato dalla sentenza Lorenzetti c. Italia, la quale di per sé costituisce la base per dedurre la rilevanza della questione.

La Corte costituzionale, nella pronuncia in commento, ridimensiona nettamente l'ardita (ma convincente) impalcatura teorica allestita dalle Sezioni Unite, riportando il discorso su un piano maggiormente rigoroso, soprattutto sotto il profilo delle stesse norme che regolano l'attività del Giudice delle leggi. Viene perciò smorzato, almeno in parte, lo slancio della Suprema Corte verso una maggiore flessibilità nell'adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sul piano giurisdizionale<sup>7</sup>.

Con la sentenza n. 214 del 2013, infatti, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite viene dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

---

<sup>6</sup> C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1523, con nota di S. LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione* e G. UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*.

<sup>7</sup> Ciononostante, il ruolo dei singoli giudici ordinari nell'applicazione dei principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è destinato a divenire sempre più centrale, soprattutto in presenza di "sentenze pilota" emanate dai giudici di Strasburgo: si pensi, ad esempio, al "pressante invito" ad applicare misure alternative alla detenzione contenuto nella sentenza Torreggiani (C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e a. c. Italia, ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10), rivolto ai giudici nazionali al fine di contrastare in modo diretto il problema del cronico sovraffollamento carcerario.

I giudici della Consulta, come base argomentativa, riprendono la motivazione di una precedente decisione, la sentenza n. 80 del 2011<sup>8</sup>, con la quale era già stata rigettata una questione di natura analoga, relativa alla pubblicità dell'udienza nel procedimento in materia di applicazione delle misure di prevenzione. Anche in quella circostanza era stata dedotta la violazione dell'art. 117 comma 1 Cost., per contrasto con il principio di pubblicità delle udienze di cui all'art. 6 § 1 Conv. eur. dir. uomo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, la quale, in diverse pronunce, aveva affermato che le persone coinvolte nei procedimenti di prevenzione, soggetti a trattazione camerale, devono, quanto meno, avere la possibilità di sollecitare un'udienza pubblica davanti ai tribunali e alle corti d'appello. In quella sede era stata ritenuta assorbente la sopravvenuta carenza di oggetto, giacché, nelle more del giudizio, le norme denunciate erano già state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 93 del 2010; tuttavia, la Consulta si era premurata di precisare che vi fosse un altro profilo di inammissibilità, vale a dire proprio il difetto di rilevanza, poiché risultava che l'interessato non avesse mai formulato alcuna istanza di trattazione dell'udienza in forma pubblica.

Nel caso oggetto della pronuncia in commento, il ricorrente non aveva mai, neppure nelle ben due occasioni di giudizio di legittimità, avanzato una simile richiesta, diversamente dalla fattispecie esaminata nella sentenza n. 80 del 2011, ove l'interessato aveva manifestato una simile volontà almeno nel corso del giudizio in Cassazione. Pertanto, ad avviso della Corte costituzionale, a nulla varrebbero i richiami all'art. 46 Conv. eur. dir. uomo, che obbliga lo Stato a porre termine alla violazione contestata e di cancellarne, per quanto possibile, le conseguenze: viene precisato che non è tra le prerogative della Consulta decidere su una «questione meramente ipotetica». Nella sentenza viene chiaramente affermato che «l'applicabilità, nel giudizio principale, della norma che le Sezioni unite vorrebbero vedere introdotta tramite una sentenza 'additivo-manipolativa' di questa Corte resterebbe, infatti, subordinata ad un accadimento non solo futuro, ma anche del tutto incerto: e, cioè, alla circostanza che, a seguito di una pronuncia di accoglimento, l'interessato si avvalga effettivamente della facoltà attribuitagli [...]. La stessa ordinanza di rimessione, del resto, qualifica come solo 'eventuale' la richiesta di u-

---

<sup>8</sup> C. cost., sent. 11 marzo 2011 n. 80, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, p. 578.

dienza pubblica che l'interessato potrebbe avanzare nel caso di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato»<sup>9</sup>.

Inoltre, la Corte costituzionale precisa che l'interessato non ha mai formulato alcuna richiesta in punto di pubblicità dell'udienza, nemmeno nel momento in cui le Sezioni Unite sono state chiamate a valutare in quale modo la sentenza Lorenzetti della Corte europea interferisse con il procedimento in corso, dimostrando chiaramente di non avere alcun concreto interesse allo svolgimento in forma pubblica del giudizio.

In conclusione, viene affermato che tale circostanza esclude, prescindendo da ogni valutazione di merito, qualsiasi esigenza di riparazione di una lesione dell'equità processuale e, di conseguenza, l'evocato obbligo di adeguamento. Con ciò, si nega la rilevanza della questione sotto il profilo dell'art. 117 Cost., mentre con la chiosa finale viene ritenuta non pertinente l'allegazione relativa all'art. 111 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione si riferiva in modo esclusivo al vincolo convenzionale costituito dall'art. 46 Conv. eur. dir. uomo.

Tale pronuncia si pone l'obiettivo di ribadire il concetto di "incidentalità" della questione di legittimità costituzionale: essa deve necessariamente concernere una situazione attuale ed individuata, riconducibile all'interesse del singolo individuo coinvolto nel procedimento *a quo*. Qualora si accettasse una diversa accezione, anche se nella nobile prospettiva proposta dalle Sezioni Unite, ossia con l'intento di rimuovere dall'ordinamento italiano la fonte di una cronica carenza di rispetto delle norme convenzionali, si allargherebbe in modo inappropriato il concetto di "incidentalità", accompagnato a quello di "rilevanza". Ciò che viene proposto dall'autorevole consesso di nomofilachia, ma lapidariamente negato dalla Consulta, corrisponderebbe ad un «nuovo modello di giurisdizione costituzionale»<sup>10</sup>, il quale presupporrebbe una nozione «convenzionalmente orientata» di incidentalità. Una simile impostazione, all'apparenza rigida, risponde in realtà ad una logica inappuntabile: il giudice nazionale, infatti, non ha dovrà applicare una procedura consapevolmente viziata da una violazione dei diritti fondamentali. Una simile violazione

---

<sup>9</sup> C. cost., sent. 18 luglio 2013 n. 214, § 5 *Considerato in diritto*.

<sup>10</sup> G. LEO, *Una questione inammissibile in tema di pubblicità delle udienze nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (ancora a proposito degli effetti delle sentenze della Corte edu nell'ordinamento interno)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 22 luglio 2013.

sussisterebbe solo qualora il giudice risponda negativamente ad un'istanza dell'interessato, volta alla tutela del proprio diritto: dal momento che tale istanza non è mai stata presentata in alcuna fase del procedimento, non si può ritenere sussistente la lesione del diritto di natura convenzionale.

Sul punto, è stato correttamente osservato che, in una simile situazione, l'assenza di domanda non è stata determinata dalla medesima norma in contrasto con la Convenzione europea, la quale ne avrebbe determinato l'automatico rigetto. In tali circostanze, l'interessato ha l'onere di proporre ugualmente la domanda e di sollevare, contestualmente, questione di legittimità costituzionale della norma in ipotesi illegittima<sup>11</sup>.

Pertanto, dall'analisi della pronuncia in commento si può dedurre che gli oneri dell'imputato (*rectius*, del suo difensore) restano pregnanti in simili situazioni, poiché solo sulla base delle iniziative processuali di quest'ultimo, anche se in un primo momento apparentemente inutili, almeno in relazione alla situazione normativa al momento vigente, sarà possibile procedere all'ottenimento di un reale riconoscimento delle garanzie, creando le condizioni per il sussistere del requisito della "rilevanza". La Corte costituzionale conferma, perciò, la ferrea intenzione di non voler invadere in alcun modo l'ambito operativo del legislatore, anche in presenza di manifeste iniquità processuali di natura strutturale, applicando in modo particolarmente rigoroso il concetto di "rilevanza" delle questioni di legittimità che le vengono sottoposte.

---

<sup>11</sup> Tale enunciato è stato ribadito dalla stessa Corte costituzionale: C. cost., ord. 27 marzo 2003, n. 129. Cfr. sul punto G. LEO, *Una questione inammissibile in tema di pubblicità delle udienze nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione*, cit.